Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 545 -

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993 - supplemento ordinario

Preambolo
Preambolo.
Articolo 1
Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 1 bis
Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria).
Articolo 2
La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 3
I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni.
Articolo 4
Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado).
Articolo 4 bis
Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).
Articolo 4 ter
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta).
Articolo 4 quater
Art. 4-quater (Commissione di concorso).
Articolo 4 quinquies
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari).
Articolo 5
Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado).
Articolo 5 bis
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari).
Articolo 6
La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti.
Articolo 7
Requisiti generali.
Articolo 8
Incompatibilita'.
Articolo 9
Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 10
Giuramento.
Articolo 11
Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento.
Articolo 12
Decadenza dell'incarico.
Articolo 13
Trattamento economico dei giudici tributari
Articolo 13 bis
Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari).
Articolo 14
Responsabilita'.
Articolo 15
Vigilanza e sanzioni disciplinari.
Articolo 16
Procedimento disciplinare.
Articolo 17
Composizione.
Articolo 18
Durata.
Articolo 19
Il presidente.

Articolo 20
Ineleggibilita'.
Articolo 21
Elezione del consiglio di presidenza.
Articolo 22
Votazioni.
Articolo 23
Proclamazione degli eletti. Reclami.
Articolo 24
Attribuzioni.
Articolo 24 bis
Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale).
Articolo 25
Convocazione.
Articolo 26
Deliberazioni.
Articolo 27
Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza.
Articolo 28
Scioglimento del consiglio di presidenza.
Articolo 29
Alta sorveglianza.
Articolo 29 bis
Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Articolo 30
Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza.
Articolo 31
Ufficio di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 32
Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 33
Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria.
Articolo 34
Amministrazione del personale delle segreterie.
Articolo 35
Attribuzioni del personale delle segreterie.
Articolo 36
Servizi automatizzati.
Articolo 37
Attivita' di indirizzo agli uffici periferici.
Articolo 38
Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi.
Articolo 39
Rilevazioni statistiche.
Articolo 40
Ufficio del massimario.
Articolo 41
Corsi di aggiornamento.
Articolo 42
Insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 43
Nomina dei primi componenti nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 44
Nomina nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei componenti della commissione tributaria centrale.
Articolo 44 bis
Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996.
Articolo 44 ter
Modifica delle tabelle.
Articolo 45
Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Articolo 46
Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse.
Articolo 47
Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Articolo 48
Modalita' particolari di inquadramento del personale delle segreterie.

Articolo 49
Norme abrogate.
Articolo 50
Regolamenti.
Articolo 51
Entrata in vigore.
Tabella A
Organi di giurisdizione in materia tributaria.
Tabella B
Organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Tabella C
Contingente del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Tabella D
Ripartizione del contingente del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Tabella E
Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1 DM 6 giugno 2002 a decorrere dal 5 luglio cessano di avere effetti i criteri di valutazione ed i punteggi indicati nella presente tabella.)
Tabella F
Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 15/01/1993

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'**art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413**, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'**art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825**, nella composizione stabilita dall'**art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550**;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Torna al sommario

Articolo 1 - Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle

esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni.

1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Torna al sommario

Articolo 1 bis -

Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado

Torna al sommario

Articolo 2 - La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.

1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice- presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

Torna al sommario

Articolo 3 - I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I presidenti dellecorti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione dellcorti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

Torna al sommario

Articolo 4 - Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'**articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860**, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

b) diritto civile e diritto processuale civile;

c) diritto penale;

d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell'Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) contabilita' aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'**articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241** , il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752**, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

Torna al sommario

Articolo 4 bis -

Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Torna al sommario

Articolo 4 ter -

Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e' bandito.

2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Torna al sommario

Articolo 4 quater -

Art. 4-quater (Commissione di concorso).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'**articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382**. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'**articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860**, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del **regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860**. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato **regio decreto n. 1860 del 1925**.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Torna al sommario

Articolo 4 quinquies -

Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari).

In vigore dal 22/09/2022

Modificato da: Decreto-legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 41 bis

1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio

Torna al sommario

Articolo 5 - Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.

Torna al sommario

Articolo 5 bis -

Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19

Torna al sommario

Articolo 6 - La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

1-bis. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'**articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**.

1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante ovvero ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;

3. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Torna al sommario

Articolo 7 - Requisiti generali.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di eta';

e) avere idoneita' fisica e psichica;

e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;

f) (lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'**art. 4, comma 40 legge 12 novembre 2011 n. 183**).

Torna al sommario

Articolo 8 - Incompatibilita'.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al **regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**.

1. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionalie gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'**art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al **decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) (lettera abrogata dall'**art. 39, comma 2, lett. c), n. 1) decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011 n. 111**);

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) (lettera abrogata dall'**art. 39, comma 2, lett. c), n. 3) decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011 n. 111**);

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'**articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i).

1-bis Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza.

Torna al sommario

Articolo 9 - Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

2-bis. Per le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

Torna al sommario

Articolo 10 - Giuramento.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della commissine tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.

Torna al sommario

Articolo 11 - Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'**articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183**, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo(1) anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.

5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.

(1) Per l'entrata in vigore della presente modifica vedi l'**art. 8, comma 1 della L. n. 130 del 31/08/2022**.

Torna al sommario

Articolo 12 - Decadenza dell'incarico.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Torna al sommario

Articolo 13 -

Trattamento economico dei giudici tributari

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'**articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183**.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Torna al sommario

Articolo 13 bis -

Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale.

Torna al sommario

Articolo 14 - Responsabilita'.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della **legge 13 aprile 1988, n. 117**, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Torna al sommario

Articolo 15 - Vigilanza e sanzioni disciplinari.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.

3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di

altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosita', se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.

7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.

Torna al sommario

Articolo 16 - Procedimento disciplinare.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti

per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Torna al sommario

Articolo 17 - Composizione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

4. (Comma abrogato).

Torna al sommario

Articolo 18 - Durata.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Torna al sommario

Articolo 19 - Il presidente.

In vigore dal 15/01/1993
Soppresso da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 85

1. Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu'

anziano di eta'.

Torna al sommario

Articolo 20 - Ineleggibilita'.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento.

2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.

Torna al sommario

Articolo 21 - Elezione del consiglio di presidenza.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresi', i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.

2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne' essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le

elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.

2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto nel processo verbale.

2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Torna al sommario

Articolo 22 - Votazioni.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 11

1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

Torna al sommario

Articolo 23 - Proclamazione degli eletti. Reclami.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 11

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Torna al sommario

Articolo 24 - Attribuzioni.

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;

h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;

m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.

2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

Torna al sommario

Articolo 24 bis -

Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale).

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non e' rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le piu' significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

Torna al sommario

Articolo 25 - Convocazione.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Torna al sommario

Articolo 26 - Deliberazioni.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Torna al sommario

Articolo 27 - Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

Torna al sommario

Articolo 28 - Scioglimento del consiglio di presidenza.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Torna al sommario

Articolo 29 - Alta sorveglianza.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

Torna al sommario

Articolo 29 bis - Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In vigore dal 09/03/1999

Modificato da: Legge del 18/02/1999 n. 28 Articolo 36

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Torna al sommario

Articolo 30 - Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

Torna al sommario

Articolo 31 - Ufficio di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. E' istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Torna al sommario

Articolo 32 - Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 e' costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Torna al sommario

Articolo 33 - Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla **legge 22 giugno 1988, n. 221**, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del **decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853**, convertito con modificazioni dalla **legge 17 febbraio 1985, n. 17**, del compenso previsto dall'**art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344**, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.

3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'**art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221**, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Torna al sommario

Articolo 34 - Amministrazione del personale delle segreterie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il personale di cui all'art. 32 e' amministrato secondo le disposizioni della **legge 29 ottobre 1991, n. 358**, e del suo regolamento di attuazione.

Torna al sommario

Articolo 35 - Attribuzioni del personale delle segreterie.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I direttori delle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessita' del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attivita' connesse e attivita' di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.

Torna al sommario

Articolo 36 - Servizi automatizzati.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 e' preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalita' di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.

Torna al sommario

Articolo 37 - Attivita' di indirizzo agli uffici periferici.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del

Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'**articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'**articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992**.

Torna al sommario

Articolo 38 - Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali piu' frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.

Torna al sommario

Articolo 39 - Rilevazioni statistiche.

In vigore dal 15/01/1993

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonche' ai provvedimenti adottati.
2. Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

Torna al sommario

Articolo 40 - Ufficio del massimario.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. E' istituito presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Torna al sommario

Articolo 41 - Corsi di aggiornamento.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.

Torna al sommario

Articolo 42 - Insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.

2. Dalla stessa data sono soppresse le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636**.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'**art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287**.

Torna al sommario

Articolo 43 - Nomina dei primi componenti nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributariocorte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado, sede) e' rivolta al Ministro delle finanze con le modalita' ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' anziano di eta'. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e nella commissione centrale e' considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado gia' aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della corte di giustizia tributaria di primo grado e vicepresidenti della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilita' secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Le nomine dei componenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione di detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. (soppresso).

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.

Torna al sommario

Articolo 44 - Nomina nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei componenti della commissione tributaria centrale.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'.

Torna al sommario

Articolo 44 bis - Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.

Torna al sommario

Articolo 44 ter - Modifica delle tabelle.

In vigore dal 01/01/2002

Modificato da: Legge del 28/12/2001 n. 448 Articolo 12

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Torna al sommario

Articolo 45 - Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza e' eletto da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nominati a norma dell'art. 43.

2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.

Torna al sommario

Articolo 46 - Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**, e' assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nella cui circoscrizione e' la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**, e' assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attivita' della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Torna al sommario

Articolo 47 - Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, hanno facolta' di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Il personale, che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, continuta a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Torna al sommario

Articolo 48 - Modalita' particolari di inquadramento del personale delle segreterie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facolta', in relazione alla necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in

vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della **legge 4 agosto 1975, n. 397**.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del di- ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o piu' sezioni, purche' risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Torna al sommario

Articolo 49 - Norme abrogate.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. A decorrere dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto, 13, 13-bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

Torna al sommario

Articolo 50 - Regolamenti.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994.

Torna al sommario

Articolo 51 - Entrata in vigore.

Nota:
Art. 11 dl 437/96 modificato allegato l. 556/1996.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo

e secondo grado, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'**articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torna al sommario

Tabella A - Organi di giurisdizione in materia tributaria.

In vigore dal 15/01/1993

TABELLA A
ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

COMMISSIONI REGIONALI	Sezioni	COMMISSIONI PROVINCIALI	Sezioni	Totali provinciali
Piemonte	38	Alessandria	8	72
		Asti	3	
		Biella	3	
		Cuneo	7	
		Novara	6	
		Torino	37	
		Verbania	3	
		Vercelli	5	
Valle d'Aosta	3	Aosta	5	5
Lombardia	68	Bergamo	12	128
		Brescia	16	
		Como	10	
		Cremona	6	
		Lecco	5	
		Lodi	2	
		Mantova	5	
		Milano	50	
		Pavia	6	
		Sondrio	3	
		Varese	13	
Veneto	34	Belluno	3	64
		Padova	15	
		Rovigo	3	
		Treviso	9	
		Venezia	14	
		Verona	10	
		Vicenza	15	
Friuli-Venezia Giulia	13	Gorizia	2	25
		Pordenone	5	
		Trieste	7	
		Udine	11	
Trentino	3	Trento	6	6
Alto Adige	3	Bolzano	6	6
Liguria	21	Genova	20	40
		Imperia	6	
		La Spezia	7	
		Savona	7	
Emilia-Romagna	36	Bologna	18	68
		Ferrara	6	
		Forli'	6	
		Modena	7	
		Parma	9	

		Piacenza	5	
		Ravenna	6	
		Reggio Emilia	7	
		Rimini	4	
Toscana.	37	Arezzo	5	71
		Firenze	20	
		Grosseto	4	
		Livorno	6	
		Lucca	8	
		Massa Carrara	4	
		Pisa	6	
		Pistoia	6	
		Prato	7	
		Siena	5	

Segue: TABELLA A

ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

COMMISSIONI REGIONALI	Sezioni	COMMISSIONI PROVINCIALI	Sezioni	Totali provinciali
Umbria.	6	Perugia	8	12
		Terni	4	
Marche.	11	Ancona	5	21
		Ascoli Piceno	7	
		Macerata	4	
		Pesaro	5	
Lazio	50	Frosinone	11	95
		Latina	8	
		Rieti	3	
		Roma	68	
		Viterbo	5	
Abruzzo	10	Chieti	5	18
		L'Aquila	5	
		Pescara	4	
		Teramo	4	
Molise.	4	Campobasso	4	8
		Isernia	4	
Campania.	53	Avellino	8	101
		Benevento	9	
		Caserta	19	
		Napoli	46	
		Salerno	19	
Puglia.	30	Bari	24	56
		Brindisi	5	
		Foggia	11	
		Lecce	9	
		Taranto	7	
Basilicata. . . .	5	Matera	3	9
		Potenza	6	
Calabria.	17	Catanzaro	5	32
		Cosenza	13	
		Crotone	2	
		Reggio Calabria	10	
		Vibo Valentia	2	
Sicilia	37	Agrigento	7	70
		Caltanissetta	4	
		Catania	14	
		Enna	3	
		Messina	13	
		Palermo	13	
		Ragusa	4	
		Siracusa	5	
		Trapani	7	
Sardegna.	10	Cagliari	7	18
		Nuoro	3	

	Oristano	2	
	Sassari	6	
----		----	----
Totali. . . .	489	925	925

Torna al sommario

Tabella B - Organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

TABELLA B ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

COMMISSIONI Componenti	COMMISSIONI Componenti	Totali
REGIONALI	PROVINCIALI	provinciali
Piemonte.		228
Alessandria	48	432
Asti	18	
Biella	18	
Cuneo	42	
Novara	36	
Torino	222	
Verbania	18	
Vercelli	30	
Valle d'Aosta . .		18
Aosta	30	30
Lombardia		408
Bergamo	72	768
Brescia	96	
Como	60	
Cremona	36	
Lecco	30	
Lodi	12	
Mantova	30	
Milano	300	
Pavia	36	
Sondrio	18	
Varese	78	
Veneto.		204
Belluno	18	384
Padova	90	
Rovigo	18	
Treviso	54	
Venezia	84	
Verona	60	
Vicenza	60	
Friuli-Venezia Giulia.		78
Gorizia	12	150
Pordenone	30	
Trieste	42	
Udine	66	
Trentino.		18
Trento	36	36
Alto Adige. . . .		18
Bolzano	36	36
Liguria		126
Genova	120	240
Imperia	36	
La Spezia	42	
Savona	42	
Emilia-Romagna. .		216
Bologna	108	408
Ferrara	36	
Forli'	36	
Modena	42	
Parma	54	
Piacenza	30	
Ravenna	36	
Reggio Emilia	42	
Rimini	24	
Toscana		222
Arezzo	30	426
Firenze	120	
Grosseto	24	
Livorno	36	
Lucca	48	
Massa Carrara	24	
Pisa	36	
Pistoia	36	
Prato	42	
Siena	30	

Segue: TABELLA B ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

COMMISSIONI Componenti	COMMISSIONI Componenti	Totali
REGIONALI	PROVINCIALI	provinciali
Umbria.		36
Perugia	48	72
Terni	24	
Marche.		66
Ancona	30	126
Ascoli Piceno	42	
Macerata	24	
Pesaro	30	
Lazio		300
Frosinone	66	570
Latina	48	
Rieti	18	
Roma	408	
Viterbo	30	
Abruzzo		60
Chieti	30	108
L'Aquila	30	
Pescara	24	
Teramo	24	
Molise.		24
Campobasso	24	48
Isernia	24	
Campania.		318
Avellino	48	606
Benevento	54	
Caserta	114	
Napoli	276	
Salerno	114	
Puglia.		180
Bari	144	336
Brindisi	30	
Foggia	66	
Lecce	54	
Taranto	42	
Basilicata. . . .		30
Matera	18	54
Potenza	36	
Calabria.		102
Catanzaro	30	192
Cosenza	78	
Crotone	12	
Reggio Calabria	60	
Vibo Valentia	12	
Sicilia		222
Agrigento	42	420
Caltanissetta	24	
Catania	84	
Enna	18	
Messina	78	
Palermo	78	
Ragusa	24	
Siracusa	30	
Trapani	42	
Sardegna.		60
Cagliari	42	108
Nuoro	18	
Oristano	12	
Sassari	36	
------	------	------
Totali. . .	2.934	5.550
		5.550

Torna al sommario

Tabella C - Contingente del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

TABELLA C

Il contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado consta di 6.033 unita'. Nell'ambito delle qualifiche funzionali sono istituiti i profili professionali di IX, VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni concernenti il processo tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed al requisito di accesso alla qualifica secondo la disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato.

Torna al sommario

Tabella D - Ripartizione del contingente del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELLE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

COMMISSIONI REGIONALI	Personale	COMMISSIONI PROVINCIALI	Personale provinciali	Totali
Piemonte.	162	Alessandria	34	309
		Asti	13	
		Biella	13	
		Cuneo	30	
		Novara	26	
		Torino	159	
		Verbania	13	
		Vercelli	21	
Valle d'Aosta . .	11	Aosta	21	21
Lombardia	287	Bergamo	51	547
		Brescia	68	
		Como	43	
		Cremona	26	
		Lecco	21	
		Lodi	9	
		Mantova	21	
		Milano	214	
		Pavia	26	
		Sondrio	13	
		Varese	55	
Veneto.	144	Belluno	13	274
		Padova	64	
		Rovigo	13	
		Treviso	38	
		Venezia	60	
		Verona	43	
		Vicenza	43	
Friuli-Venezia Giulia.	57	Gorizia	9	107
		Pordenone	21	
		Trieste	30	
		Udine	47	
Trentino.	14	Trento	26	26
Alto Adige. . . .	14	Bolzano	26	26
Liguria	89	Genova	85	171
		Imperia	26	
		La Spezia	30	
		Savona	30	

Emilia-Romagna. .	153	Bologna	77	291
		Ferrara	26	
		Forli'	26	
		Modena	30	
		Parma	38	
		Piacenza	21	
		Ravenna	26	
		Reggio-Emilia	30	
		Rimini	17	
Toscana	159	Arezzo	21	303
		Firenze	85	
		Grosseto	17	
		Livorno	26	
		Lucca	34	
		Massa Carrara	17	
		Pisa	26	
		Pistoia	26	
		Prato	30	
		Siena	21	

Segue: TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE
ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELLE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

COMMISSIONI REGIONALI	Personale	COMMISSIONI PROVINCIALI	Personale provinciali	Totali
Umbria.	27	Perugia	34	51
		Terni	17	
Marche.	47	Ancona	21	89
		Ascoli Piceno	30	
		Macerata	17	
		Pesaro	21	
Lazio	215	Frosinone	47	410
		Latina	34	
		Rieti	13	
		Roma	295	
		Viterbo	21	
Abruzzo	40	Chieti	21	76
		L'Aquila	21	
		Pescara	17	
		Teramo	17	
Molise.	18	Campobasso	17	34
		Isernia	17	
Campania.	226	Avellino	34	431
		Benevento	38	
		Caserta	81	
		Napoli	197	
		Salerno	81	
Puglia.	125	Bari	102	238
		Brindisi	21	
		Foggia	47	
		Lecce	38	
		Taranto	30	
Basilicata. . . .	21	Matera	13	39
		Potenza	26	
Calabria.	71	Catanzaro	21	137
		Cosenza	55	
		Crotone	9	
		Reggio Calabria	43	
		Vibo Valentia	9	
Sicilia	156	Agrigento	30	298

		Caltanissetta	17	
		Catania	60	
		Enna	13	
		Messina	55	
		Palermo	55	
		Ragusa	17	
		Siracusa	21	
		Trapani	30	
Sardegna.	41	Cagliari	30	78
		Nuoro	13	
		Oristano	9	
		Sassari	26	
------		------	------	
Totali. . .	2.077		3.956	3.956

Torna al sommario

Tabella E - Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1 DM 6 giugno 2002 a decorrere dal 5 luglio cessano di avere effetti i criteri di valutazione ed i punteggi indicati nella presente tabella.)

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

TABELLA E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

a) TITOLI DI SERVIZIO

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Magistrato ordinario o equiparato	di tribunale.	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori. .	2
Attivita' professionali	uditore giudiziario	0,25
	ragioniere e perito commerciale .	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.	0,50
Docente	ricercatore	0,50
	professore associato.	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in universita'. . . .	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in universita'	0,25
Dipendenti dello	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifiche di primo	

Stato o di altre amministrazioni pubbliche	dirigente e dirigente superiore in qualifica di dirigente generale.	1
	con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
Attivita' alla dipendenza di terzi.		0,25
Attivita' di amministratore, sindaco, dirigente in societa' di capitali.		0,50

B) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica".	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista.	2

Torna al sommario

Tabella F - Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1

TABELLA F

(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

corte di giustizia tributaria di I grado

Giudice	0,50
Vice presidente di sezione	1
Presidente di sezione	1,50
Presidente di commissione	2

corte di giustizia tributaria di II grado

Giudice	1
Vice presidente di sezione	1,50
Presidente di sezione	2
Presidente di commissione	2,50

corte di giustizia tributaria di primo grado e di I grado di Trento e di Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996)

Giudice 1,50

Vice presidente di sezione 2

Presidente di sezione 2,50

Presidente di commissione 3,50

corte di giustizia tributaria di secondo grado e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonche' commissione tributaria centrale

Giudice 2

Vice presidente di sezione 2,50

Presidente di sezione 3

Presidente di commissione 4

E' equiparata al servizio di presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado l'attivita' prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

TABELLA F-bis

(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

Magistratura tributaria - Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

Torna al sommario